

Comune di Marino
Area V
protocollo@pec.comune.marino.rm.it

e, p.c., Area Affari Generali

OGGETTO: Parere in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 26, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 in tema di opere removibili – Comune di Marino.

Il Comune di Marino ha chiesto il parere della scrivente Direzione in merito all'interpretazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 26, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, la quale recita: *“Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia sono consentite opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture”*.

Chiede il Comune quale sia il significato da attribuire al termine “attività” di cui alla norma in questione, in particolare se possa intendersi come tale anche quella non connessa a manifestazioni culturali e sportive, riguardando ad esempio attività di intrattenimento (sempre temporanee) di tipo musicale e/o danzante, anche con somministrazione di alimenti e bevande.

Nel merito si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dagli enti o amministrazioni richiedenti sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati nei quesiti.

In primo luogo, va rilevato come il sommario della l.r. 17/2016 raggruppa i commi da 25 a 27 per rubricarli come “Disposizioni per l'utilizzo di strutture ed impianti sportivi all'aperto anche nel periodo invernale”. Tuttavia, il legame tra le tre disposizioni non si coglie alla prova della lettura delle norme, in quanto il comma 25 si limita ad enunciare un generico *favor* per l'utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi all'aperto anche nel periodo invernale, mentre poi il successivo comma 26, senza apparenti legami con tale disposizione, non reca alcun riferimento né al comma 25 né all'utilizzo di impianti sportivi esistenti, ma consente opere removibili, destinate ad assolvere esigenze contingenti, temporanee e stagionali, *“per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive”*; il comma 27 disciplina la mancata rimozione delle opere consentite a norma del comma 26.

Se ne desume, anche rilevato che il sommario non può ritenersi vincolante per l'interprete, che la rubrica assegnata ai commi 25-27 "Disposizioni per l'utilizzo di strutture ed impianti sportivi all'aperto anche nel periodo invernale" non possa considerarsi elemento decisivo per interpretare quanto contenuto nel comma 26 dell'art. 3 della l.r. 17/2016.

Ora, se ci si attendesse rigidamente al tenore letterale della norma, si dovrebbe dedurre che le opere removibili sono consentite sia per lo svolgimento di attività che di manifestazioni culturali e sportive, in quanto tali due locuzioni sono separate da una virgola (*"per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive"*). Siffatta interpretazione, tuttavia, sconta una evidente illogicità: il concetto di attività è in sostanza onnicomprensivo e certamente ricomprende quello delle manifestazioni culturali e sportive, per cui sarebbe stato inutile, da parte del legislatore, indicare specificamente queste ultime. Inoltre, a bene vedere, il concetto di attività, senza specifiche di sorta, è talmente ampio da ricomprendere qualsivoglia esigenza (contingente, temporanea e stagionale), anche di carattere esclusivamente privato senza quei connotati di partecipazione pubblica, che invece il concetto di manifestazione implica necessariamente.

Deve quindi soccorrere una lettura ragionata della norma, intendendo la virgola dopo la parola "attività" alla stregua della congiunzione "e", valore che del resto la virgola normalmente assume nelle elencazioni, per cui deve ritenersi consentito installare opere removibili per attività e manifestazioni che abbiano connotati culturali oppure sportivi.

Chiaramente resta nella discrezionalità del comune valutare il carattere culturale e/o sportivo di una determinata manifestazione o attività, non potendosi certo escludere a priori, per rifarsi all'esempio riportato nel quesito, che eventi di intrattenimento canori o danzanti, anche svolti con somministrazione di alimenti e bevande, rivestano natura culturale, in quanto la valenza culturale non conosce definizioni di sorta ed ha invero margini particolarmente ampi di valutazione.

Il Funzionario
Stefano Levante

Il Direttore
Emanuele Calcagni